

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale **2361** del 2014, proposto dai signori Elvira Abbate, Luigi Accardo, Marianicla Amendolagine, Daniela Angeletti, Carla Arcese, Maria Luisa Bacchilega, Emanuela Basso, Mario Bellerino, Biagio Boccia, Maria Rosaria Bova, Antonio Brando, Germana Buccheri, Maria Elena Bugge', Rita Caiazzo, Valeria Enza Rita Cali', Giuseppe Cancelliere, Maurizia Capuano, Maria Caruso, Alfredo Casalino, Tiziana Casavecchia, Adriano Giorgio Chetta, Paola Colla, Caterina Conte, Angela Coppola, Michela Cortese, Valeria Enza Rita Cozzi, Fabiana Cristina, Regina Dal Monte, Antonietta Immacolata D'Alessandro, Addolorata D'Alto, Felicetta Francesca D'Alto, Antonino D'Angelo, Giuseppa Claudia D'Anna, Ida D'Arezzo, Ombretta D'Avino, Umberto De Luise, Giovanna De Santis, Marianna Del Giorno, Monica Dellutri, Antonio Luigi D'Errico, Luca Di Bari, Chiara Di Meo, Maria Grazia Di Modica, Giovanna Dolano, Cristiana Fabi, Giuseppina Franzese, Gabirella Gabsu, Rosaria Garofalo, Maria Luisa Genua, Palmina Giannone, Caterina Gulli, Rita Iandolo, Enrico Izzo, Rosa Maria Lomartire, Santina Lombardo, Alessandra Lovison, Concettina Lucchino, Sonia Lungo, Antonietta Martucci, Lorella Matteoni, Alba Mingione, Anna Molaro, Caterina Orlando, Stefania Teresa Pagliara, Maria Pagliuca, Simona Perrella, Michela Pigato Rizzato, Letizia Pollaci, Chiara Pollice, Maria Rosaria Pomo, Rossana Porto,

Giovanni Portuesi, Maria Luisa Potenza, Maria Ludovica Putignano, Maria Letizia Ricci, Maria Antonietta Rigoli, Anna Russo, Carmen Sacco, Maria Cristina Sanfilippo, Claudio Salvatore Sarda, Luciano Scandura, Erika Sichera, Luigi Sorrentino, Francesca Spalatro, Giuseppina Stella, Antonella Tabbi, Annamaria Tedeschi, Andrea Zuppa, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, n. 172

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scuola, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. del lazio – roma – sezione iii-bis, n. 329/2014

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca - Dipartimento Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e dell'Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Galleano e l'avvocato dello Stato Pizzi

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

Considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse

compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2361/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva degli appellanti al corso.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)